

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## II COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

RIUNIONE DEL 14 DICEMBRE 1950

(37ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PERSICO

### I N D I C E

#### Disegno di legge :

(Discussione e approvazione)

« Aumento dei diritti da riscuotere dall'ufficiale dello stato civile per il rilascio degli estratti e dei certificati » (N. 1003) :

ZELIOLI, *relatore* . . . . . *l'ag.* 337 338

La riunione ha inizio alle ore 10,45.

Sono presenti i senatori: Azara, Bo, Boeri, Ciampitti, Conci, De Pietro, Elia, Gavina, Gonzales, Gramegna, Magliano, Mastino, Musolino, Nobili, Persico, Picchiotti, Proli, Rizzo Giambattista, Romano Antonio, Ruini, Spallino, Turco, Varriale, Zelicli.

Interviene alla riunione l'onorevole Tosato, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.

SPALLINO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge :

« Aumento dei diritti da riscuotere dall'ufficiale dello stato civile per il rilascio degli estratti e dei certificati » (N. 1003).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento dei diritti da riscuotere dall'ufficiale dello stato civile per il rilascio degli estratti e dei certificati ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Zelioli.

ZELIOLI, *relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame è dettato dalla necessità di adeguare all'attuale valore della moneta la misura delle tariffe stabilite dal regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, in ordine ai diritti inerenti alla spedizione dei certificati e degli estratti dello stato civile. Già il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1946, n. 621, ha provveduto a raddoppiare tale misura, ma un ulteriore ritocco in aumento si ravvisa più che giustificato dall'attuale valore della lira.

Il sistema vigente di commisurazione dei diritti viene stabilito, all'articolo 190 del citato regio decreto 9 luglio 1939, con riferimento alla natura degli atti, che vengono così distinti: a) atti di nascita e di morte; b) atti di matrimonio; c) atti di cittadinanza; d) processi verbali di trascrizione di decreti e di altri atti soltanto iscritti nei volumi degli allegati; e) atti e documenti inseriti nei volumi degli allegati; f) qualunque altro certificato.

Nell'articolo primo del disegno di legge che si propone alla vostra approvazione viene mutato tale criterio riducendo la distinzione ai tre tipi di documenti seguenti: a) estratto per copia integrale; b) estratto per riassunto;

II COMMISSIONE (Giustizia e autorizz. a proc.)

37<sup>a</sup> RIUNIONE (14 dicembre 1950)

c) certificati in genere. Viene così reso più sbrigativo e facile il sistema di riscossione.

La misura dell'aumento è contenuta in un limite modesto, così che, ad esempio, dalle attuali lire 2 per le copie integrali dell'atto di morte o di nascita e dalle attuali lire 8 per gli atti di cittadinanza si arriva a lire 25 e dalle attuali lire 3 per gli altri certificati si arriva a lire 10. L'articolo 2 eleva da lire 0,60 a lire 2 i diritti inerenti ad estratti e certificati rilasciati a persone povere.

Il disegno di legge è opportuno e necessario e pertanto lo propongo alla vostra approvazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Il testo dell'articolo 190 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1946, n. 621, è sostituito dal seguente:

« Per la spedizione degli estratti e dei certificati, oltre l'importo della carta bollata, l'ufficiale dello stato civile riscuote i seguenti diritti:

1° per gli estratti per copia integrale di qualsiasi atto di stato civile, comprese le copie di processi verbali di trascrizione di decreti ed altri atti, di una facciata lire 25; per ogni facciata o parte di facciata in più lire 20;

2° per le copie degli atti e documenti inseriti nel volume degli allegati, di una facciata lire 25; per ogni facciata o parte di facciata in più lire 20;

3° per gli estratti per riassunto di qualsiasi atto di stato civile lire 15;

4° per qualsiasi certificato lire 10.

« Il pagamento dei diritti di cui al comma precedente dev'essere annotato in fine dell'estratto, della copia o del certificato ».

(È approvato).

#### Art. 2

Il testo dell'articolo 191 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1946, n. 621, è sostituito dal seguente:

« Gli estratti e i certificati, di cui al precedente articolo, occorrenti alle persone povere sono rilasciati con la esazione del diritto di lire 2, salvo che servano per scopi di beneficenza, di leva militare o pensione di guerra, nel qual caso sono rilasciati gratuitamente.

« Gli estratti e i certificati anzidetti sono pure rilasciati gratuitamente alle pubbliche autorità per uso di ufficio ed a qualsiasi persona in tutti i casi in cui per disposizione di legge tali documenti sono esenti dalla tassa di bollo.

« In fine dell'estratto o del certificato si deve indicare, oltre il nome e il cognome del richiedente, il motivo per il quale è stato rilasciato gratuitamente ».

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 11.